

Relazione del revisore indipendente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020

Al Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, con sede in Via P. Giovanni XXIII, 1, Folgaria (TN), con codice fiscale 85004510229.

Relazione sulla revisione legale del bilancio di esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria chiuso al 31/12/2020, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il risultato economico al 31 dicembre 2020 ammonta ad una perdita di euro 6.094,39.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla A.P.S.P. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione stessa.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 c. 2 let. e) D. Lgs. 39/2010

Gli amministratori della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho alcunché da riportare.

Giudizio sul rispetto delle Direttive triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona per il conseguimento degli obblighi per la razionalizzazione e qualificazione delle spese.

Delib. G.P. n. 2537 del 29.12.2016 integrata con Delib. G.P. n. 215 del 10/02/2017, oggetto di una prima proroga con Delib. G.P. n. 2171 del 20/12/2019 e di ulteriore proroga fino al 31/12/2020 con Delib. G.P. n. 870 del 25/06/2020

Nel corso dell'esercizio la A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria ha rispettato le direttive impartite in materia di bilancio, nonché il rispetto delle direttive provinciali per le A.P.S.P. disposte dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2537 del 29 dicembre 2016 integrate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 del 10 febbraio 2017, oggetto di una prima proroga fino al 30/06/2020 con Deliberazione G.P. n. 2171 del 20 dicembre 2019 e di ulteriore proroga fino al 31/12/2020 con Deliberazione G.P. n. 870 del 25 giugno 2020.

Si evidenzia che nell'anno 2020 non sono stati assunti incarichi di consulenza e collaborazione di importo superiore rispetto a quanto stabilito dalla direttiva provinciale e non sono state poste in essere operazioni di indebitamento. Inoltre sono state portate avanti le procedure di razionalizzazione dei processi di acquisto e per l'assunzione del personale, ove possibile, mediante aggregazione con altre A.P.S.P. ed è stato rispettato quanto impartito in merito al divieto di turnover del personale amministrativo. Per quanto riguarda l'adesione all'osservatorio Smart Point si evidenzia che è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Certificazione del contributo straordinario a sostegno degli enti gestori di RSA ai sensi dell'art. 31 bis della L. P. 13 maggio 2020, n. 3, per l'anno 2020 – Provincia Autonoma di Trento

In base a quanto previsto dall'articolo 31 bis della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per effetto del combinato disposto dall'articolo 25 bis della Legge Provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (*Legge di stabilità Provinciale 2021*), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nella Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e relativo finanziamento" e dalla Delibera della Giunta provinciale n. 498 del 26/03/2021 in cui sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi straordinari a sostegni degli enti gestori di RSA a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fortemente colpito il sistema della RSA con la sospensione degli inserimenti di nuovi ospiti, l'aumento dei decessi nelle strutture a causa del virus e la conseguente riduzione delle presenze giornaliere.

In base a quanto stabilito dalla normativa richiamata è previsto che l'organo di revisione, nella relazione al bilancio, debba certificare il dato di chiusura del centro di costo RSA in quanto il contributo da erogare non può essere superiore alla perdita di bilancio 2020 riferita al centro di costo RSA.

La perdita risultante dal bilancio redatto al 31/12/2020 della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria ante iscrizione del contributo straordinario per l'emergenza sanitaria da Covid-19 è pari ad euro 27.854,39; la perdita riferita al solo centro di costo RSA ante iscrizione del contributo è stata determinata in euro 24.831,50 in base alle risultanze contabili dei centri di costo. In particolare:

1. i centri di costo individuati per la A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria sono i seguenti: RSA, casa soggiorno, fisioterapia per esterni, "casa dei nonni", servizi di assistenza domiciliare e centro diurno;
2. sono state determinate le percentuali di incidenza dei ricavi dei vari centri di costo sulla voce A1 del conto economico;
3. successivamente, per i centri di costo "non RSA", sono stati imputati i costi diretti di competenza di ogni centro di costo ed infine sono stati imputati i costi generali sulla base della percentuale di incidenza dei centri di costo determinate al punto 1.

Si certifica quindi il dato di chiusura del centro di costo RSA in perdita di euro 24.831,50.

L'importo del contributo iscritto per competenza nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 pari ad Euro 21.760,00. Tale importo è stato determinato sulla base delle giornate di non occupazione dei posti letto convenzionati con APSS nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 certificate dalla A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria in numero 640 giornate, moltiplicato per l'importo di ristoro giornaliero

di Euro 34,00 per ogni posto letto convenzionato non occupato. Il contributo è stato correttamente contabilizzato come componente positivo di ricavo nella voce A.5 del Conto Economico "contributo straordinari PAT ristoro emergenza Covid" nel bilancio chiuso al 31/12/2020. Il limite massimo del contributo, individuato nella sola perdita riferita al centro di costo RSA, risulta quindi rispettato.

Trento, 30 aprile 2021

IL REVISORE UNICO

- Dott.ssa Martina Tomio -

Martina Tomio

